

Cassazione civile, sez. III, 29 luglio 2025, n. 21762. Pres. Presidente, Rel. SAIJA.

FATTI DI CAUSA

X.Ma. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Taranto, il Comune di Massafra, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da lei subiti - quantificati in Euro 7.203,56, oltre accessori - in occasione del sinistro occorsole in data 16.11.2015 alle ore 19,15 circa, allorché ella, recatasi a far visita con il proprio coniuge ad amici abitanti nel condominio sito in Massafra, Via (Omissis), uscita dall'edificio condominiale, mentre si avvicinava a piedi alla propria autovettura, inciampava in una buca presente sull'asfalto, di piccole dimensioni, profonda, non visibile né segnalata, cadendo rovinosamente al suolo e riportando lesioni. Si costituì in giudizio il Comune di Massafra, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa la Acquedotto Pugliese Spa, unica responsabile quale custode della rete fognaria comunale e tenuta a manlevare gli enti proprietari da ogni responsabilità, in forza di convenzione A.T.O. Puglia; nel merito, contestò la domanda attorea e ne chiese il rigetto. Costituitasi Acquedotto Pugliese Spa (di seguito, "AQP"), che a sua volta eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva e contestò la domanda, l'adito Tribunale, dopo aver istruito la causa, con sentenza n. 2712/2019 del 31.10.2019, rigettò la domanda attorea, condannando la X.Ma. alla rifusione delle spese sia in favore del Comune che di AQP.

La X.Ma. propose gravame e, nella resistenza del Comune di Massafra e di AQP la Corte d'Appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, con sentenza del 14.1.2022, lo rigettò, evidenziando che la buca che aveva causato il sinistro era visibile e dunque evitabile dalla danneggiata. In particolare, la Corte territoriale sottolineò che, per quanto l'onere della prova del caso fortuito gravasse sull'ente locale, dalla condotta processuale della X.Ma. e dalla documentazione acquisita emergeva che l'appellante non aveva contestato che i luoghi del sinistro fossero dotati di pubblica illuminazione, solo giustificando la non visibilità della buca per la sua lontananza rispetto alla fonte luminosa. Soltanto nella "comparsa conclusionale e per la prima volta" e dunque tardivamente - prosegue il giudice d'appello, p. 8 della sentenza - la X.Ma. ipotizzò che l'impianto di pubblica illuminazione non fosse funzionante. Pertanto, stante anche la mancata contestazione delle fotografie prodotte dal Comune e ritraenti lo stato dei luoghi, la Corte tarantina ritenne di "condividere la valutazione del Tribunale sull'esistenza dell'illuminazione pubblica della strada e sulla conseguente visibilità della buca". Di conseguenza, ricostruì la condotta della danneggiata come un fatto eccezionale e non prevedibile e tale da interrompere il nesso di causalità, essendo ragionevole attendersi che la danneggiata evitasse la buca.

Avverso detta sentenza ricorre per cassazione X.Ma., sulla base di tre motivi, cui resiste con controricorso l'Acquedotto Pugliese. Il Comune di Massafra non ha resistito. Le parti costituite hanno depositato memoria. Il Collegio ha riservato il deposito della ordinanza entro sessanta giorni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 - Con il primo motivo si lamenta "Violazione o falsa applicazione degli art. 2051,1227 e 2697 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c.. La Corte Jonica, pur richiamando i principi della responsabilità da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., ha erroneamente esaminato e giudicato il caso sottoposto alla sua attenzione sotto il paradigma dell'art. 2043 c.c., violando in tal modo anche i principi sull'onere della prova ... In sostanza, applicando concretamente al caso esaminato il paradigma dell'art. 2043 c.c., la Corte territoriale "trasferisce" sul danneggiato, in violazione anche dell'art. 2697 c.c., l'onere della prova della "non visibilità del pericolo" e della "non prevedibilità dell'evento dannoso" e pervenendo all'esclusione di

responsabilità del custode (Comune di Massafra) sull'assunto che la buca potesse e dovesse essere rilevata dalla sig.ra X.Ma., con l'ordinaria diligenza".

1.2 - Con il secondo motivo si denuncia la "Nullità della sentenza, per violazione degli artt. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e 111 Cost., ai sensi dell'art. 360, comma I nn. 3 e 4 c.p.c.. La Corte d'Appello ha affermato che il comportamento del pedone è stato "eccezionale ed imprevedibile", tale da configurare il "caso fortuito", per la sola presenza dell'illuminazione pubblica della strada, che avrebbe reso visibile la buca ove è inciampato, senza alcuna concreta esplicitazione o motivazione sull'eccezionalità ed imprevedibilità del comportamento medesimo".

1.3 - Con il terzo motivo, infine, si lamenta la "Violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.. La Corte territoriale dal fatto noto, rappresentato dalla presenza della pubblica illuminazione sulla strada, è risalita, presuntivamente, a due fatti ignoti, ossia la "visibilità" della buca e, da tanto, la "negligenza" della vittima, per non averla avvistata ed evitata, in difetto dei caratteri di gravità, precisione e concordanza della prova presuntiva".

2.1 - Preliminarmente, occorre rilevare la carenza di legittimazione passiva di AQP, perché il suo possibile interesse sull'esito della lite resta precluso dalla circostanza che il Comune non ha reiterato in questa sede (non avendo svolto difese) la domanda di manleva, né la X.Ma. aveva esteso la domanda originaria nei suoi confronti.

3.1 - Ciò posto, il primo motivo è infondato.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la Corte d'Appello non ha scrutinato il gravame nell'egida dell'art. 2043 c.c., ma proprio dell'art. 2051 c.c., essendosi chiaramente fatto riferimento al presupposto di tale ipotesi risarcitoria, appunto la custodia della strada.

Sul punto, è noto che la responsabilità del danneggiante ex art. 2051 c.c. è di natura oggettiva: in epoca recente, il Massimo Consesso (Cass., Sez. Un., n. 20943/2022) ha infatti definitivamente chiarito, con argomenti del tutto condivisibili, che "La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode".

Pertanto, una volta appurata la sussistenza del nesso di causalità tra la res custodita (la presenza di una piccola buca sulla strada) e la caduta accidentale (questione rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito e sostanzialmente pacifica tra le parti), il custode può andare esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. solo alle seguenti condizioni (per tutte, si veda la recente Cass. n. 8346/2024, anche per richiami; ma da ultimo v. anche Cass. n. 1404/2025):

- a) la responsabilità del custode è esclusa dalla prova del "caso fortuito";
- b) il caso fortuito può consistere in un fatto naturale, in una condotta d'un terzo estraneo tanto al custode quanto al danneggiato, oppure in un comportamento della vittima;
- c) se il caso fortuito è consistito in un fatto naturale o del terzo, esso in tanto esclude la responsabilità del custode, in quanto sia oggettivamente (e cioè per qualunque persona, e non solo per il custode) imprevedibile ed inevitabile;
- d) se il caso fortuito è consistito nella condotta della vittima, al fine di stabilire se esso escluda in tutto od in parte la responsabilità del custode debbono applicarsi i seguenti criteri:
 - d') valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno;
 - d'') valutare se il danneggiato ha rispettato il "generale dovere di ragionevole cautela";

d'')) escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza "irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale";

d''')) considerare irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza che la condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile.

3.2 - Ora, la Corte d'Appello ha esattamente applicato detti principi, perché - avendo ritenuto visibile la buca - ha ritenuto così integrata la prova del caso fortuito, mandando assolto il Comune da responsabilità; infatti, secondo quanto apprezzato dal giudice d'appello, la danneggiata avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno, usando l'ordinaria diligenza, ossia adottando la necessaria cautela nell'affrontare il tratto di strada interessato dalla buca. La circostanza di non aver così operato, dunque, nella valutazione del giudice d'appello, integra un fatto idoneo ad interrompere il nesso di causalità, perché costituisce un fatto irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, a nulla rilevando, in quest'ottica, che la condotta del danneggiato fosse astrattamente prevedibile.

Non può pertanto configurarsi la prospettata violazione di norme di diritto, essendosi correttamente applicato l'art. 2051 c.c., come interpretato da questa Corte, anche in relazione al corrispondente onere della prova, nient'affatto addossato alla parte non tenuta per legge.

4.1 - Il secondo motivo è anch'esso infondato.

La Corte d'Appello ha ritenuto che il Comune (sul quale gravava la prova del caso fortuito - v. supra) a tanto abbia provveduto dimostrando che la zona era servita dalla pubblica illuminazione e che, quindi, la buca era visibile. In tal guisa, come s'è detto, ha ritenuto pienamente integrato il caso fortuito, tale da esonerare il Comune-custode da ogni responsabilità del sinistro, posto che esso era da ascrivere esclusivamente alla disattenzione della X.Ma.

Ora, nel concludere in tal senso, la Corte tarantina ha nella sostanza ritenuto che il Comune - sul quale gravava l'onere di dimostrare il caso fortuito, ossia (per restare alle concrete risultanze di causa) che la buca era visibile e che la caduta era imputabile a mera negligenza o imprudenza della vittima -, avendo dimostrato che la zona del sinistro era illuminata, ha conseguentemente dimostrato che la buca era senz'altro visibile dalla X.Ma. In altre parole, dalla circostanza nota per cui vi era pubblica illuminazione, la Corte territoriale ha desunto che, di conseguenza, la X.Ma. avrebbe potuto, anzi, dovuto accorgersi della buca esistente sulla strada, perché senz'altro visibile.

Sul punto, ritiene il Collegio che la motivazione possa considerarsi, al più, scarna, ma non anche apparente, apodittica, perplessa o manifestamente illogica, come sostenuto dalla ricorrente. È ben vero, cioè, che la Corte territoriale non ha diffusamente spiegato il perché, dalla circostanza della esistenza di pubblica illuminazione in loco, abbia desunto che quella buca era visibile nelle specifiche condizioni di tempo e di luogo, tenuto anche conto dell'ora serale in giornata autunnale in cui il sinistro si verificò. Ma si tratta, al più, di mera insufficienza della motivazione, vizio non più denunciabile per cassazione a seguito della novella apportata nel 2012 all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; novella a seguito della quale il vizio motivazionale può solo prospettarsi, in questa sede di legittimità, solo ove risulti violato il "minimo costituzionale" ex art. 111, comma 6, Cost. (si veda, al riguardo la nota Cass., Sez. Un., n. 8053/2014, nonché la successiva giurisprudenza conforme), il che nella specie deve escludersi, per quanto già osservato.

5.1 - Il terzo motivo, infine, è inammissibile.

Esso, infatti, sotto le vesti della violazione di legge maschera una censura diretta contro la valutazione delle prove e degli indizi per come compiuta dalla Corte d'Appello. Non è, tuttavia, consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a

quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito (ex multis, Cass. n. 7394/2010; Cass. n. 13954/2007; Cass. n. 12052/2007; Cass. n. 7972/2007; Cass. n. 5274/2007; Cass. n. 2577/2007).

Né è decisivo il richiamo, compiuto dalla ricorrente, ai principi stabiliti da questa Corte circa i presupposti (ed i limiti) entro i quali è denunciabile in sede di legittimità la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c.

Sul punto, in ordine alla prospettazione di pretesi vizi del ragionamento inferenziale, può assumersi quale punto di partenza, da cui muovere, l'insegnamento di Cass., Sez. Un., n. 1785/2018, che (in motivazione) ha così statuito: "la deduzione del vizio di falsa applicazione dell'art. 2729, primo comma, cod. civ., suppone allora un'attività argomentativa che si deve estrinsecare nella puntuale indicazione, enunciazione e spiegazione che il ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito - assunto, però, come tale e, quindi, in facto per come è stato enunciato - risulti irrispettoso del paradigma della gravità, o di quello della precisione o di quello della concordanza.

Occorre, dunque, una preliminare attività di individuazione del ragionamento asseritamente irrispettoso di uno o di tutti tali paradigmi compiuto dal giudice di merito e, quindi, è su di esso che la critica di c.d. falsa applicazione si deve innestare ed essa postula l'evidenziare in modo chiaro che quel ragionamento è stato erroneamente sussunto sotto uno o sotto tutti quei paradigmi".

In proposito, è stato anche di recente acutamente osservato (Cass. n. 14207/2024, non massimata) come il suddetto insegnamento non implichi affatto che la valutazione con cui il giudice di merito abbia reputato "gravi", "precisi" e "concordanti" gli indizi a sua disposizione (ovvero ne abbia escluso la gravità, la precisione e la concordanza) possa essere sindacata sic et simpliciter in sede di legittimità. Il significato del principio prima riportato, infatti, è stato esattamente ricondotto alla possibilità di censurare in sede di legittimità la violazione o falsa applicazione delle norme sulla prova presuntiva solo in due ipotesi limitate e residuali: a) la prima ipotesi è che il giudice di merito, dopo aver egli stesso qualificato come "gravi, precisi e concordanti" gli indizi disponibili, ne escluda l'efficacia probatoria; b) la seconda ipotesi, speculare, è quella in cui il giudice, dopo aver egli stesso qualificato gli indizi disponibili come "non gravi, imprecisi e discordanti", li utilizzi come fonte di prova.

In tale ultima ipotesi ricorre il c.d. "vizio di sussunzione". Tale vizio, però, ricorre non già per il solo fatto che il giudice di merito abbia interpretato gli indizi in un modo piuttosto che in un altro, come pure mostra di ritenere la ricorrente, ma quando il giudice di merito pervenga al giudizio di "gravità, precisione e concordanza" degli indizi violando il corretto metodo di valutazione di tali concetti, ossia: (i) applicando il ragionamento probabilistico per valutare la gravità; (ii) stimando il grado di probabilità dell'ipotesi rispetto al fatto, per valutare la precisione; (iii) mettendo in relazione ogni indizio con tutti gli altri, per valutare la concordanza.

È il rispetto di questa metodologia valutativa - prosegue, ancora, la citata Cass. n. 14207/2024 - che la Corte di cassazione può sindacare sotto il profilo del vizio di sussunzione e non certo l'esito finale cui il giudice di merito sia approdato (si vedano, in tal senso, la citata Cass., Sez. Un., n. 1785/2018, par. 4.1, lettera (bb), della motivazione; nonché Cass. n. 20417/2023; Cass. n. 13209/2020; Cass. n. 3546/2020; Cass. n. 3541/2020; Cass. n. 19485/2017, citata dalla ricorrente).

La critica al ragionamento presuntivo svolto dal giudice di merito non è, invece, sindacabile in sede di legittimità quando "si concreta o in un'attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal

giudice di merito avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo ..., o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito" (così Cass., Sez. Un., n. 1785/2018, cit.). La valutazione degli indizi compiuta dal giudice di merito, dunque, è incensurabile non solo quando sia l'unica possibile, ma anche quando sia solo una tra le tante plausibili.

5.2 - È dunque evidente che la censura, per come sviluppata dalla ricorrente, non è conforme a tali canoni, giacché non ricorre nessuna delle due ipotesi ricordate al par. precedente, nemmeno prospettate. Il vero è che l'intero motivo in esame censura il risultato della valutazione indiziaria, ma non il metodo, donde l'inammissibilità del mezzo.

6.1 - In definitiva, il ricorso è rigettato. Le spese di lite possono integralmente compensarsi nei rapporti tra la ricorrente e AQP, stante la rilevata carenza di legittimazione di quest'ultimo, mentre nulla va disposto nei rapporti tra la X.Ma. e il Comune di Massafra, che non ha svolto difese.

In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

Infine, vista la causa petendi, va disposto l'oscuramento dei dati del ricorrente Maria Nicoletta X.Ma.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra la ricorrente e Acquedotto Pugliese Spa

Dispone che, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omissi generalità ed altri dati identificativi del ricorrente X.Ma.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 12 maggio 2025.

Depositata in Cancelleria il 29 luglio 2025.